CHIARIMENTI AGGIORNATI AL 26.06.2024

QUESITO 1:

Suddivisione degli alunni aventi diritto alla mensa per fascia di età;

RISPOSTA 1:

Suddivisione degli alunni per fascia di età:

- Alunni primaria – 6/11: n. 298
- Alunni Scuola Secondaria di I grado – 11/14: n. 123
- Alunni Scuola Secondaria di II grado – 14/19: n. 114

QUESITO 2:

Pianta in PDF e dwg dei locali cucina e refettori;

RISPOSTA 2:

Pianta in Pdf dei locali cucina e refettori:

Si è proceduta a caricare tra la documentazione da consultare apposito file contenente in allegato il File con la pianta in pdf e dwg.

QUESITO 3:

Rispetto all'elenco del personale presentato nella documentazione di gara (Allegato 4), si chiede l'elenco dei dipendenti che attualmente svolgono il servizio di distribuzione;

RISPOSTA 3:

Di seguito l'elenco dei dipendenti che attualmente svolgono il servizio di distribuzione:

Cognome e nome	Qualifica	Contratto
[illegible]	ASP	[illegible]
[illegible]	ASP	[illegible]
[illegible]	ASP	[illegible]
[illegible]	ASP	[illegible]
[illegible]	ASP	[illegible]
[illegible]	ASP	[illegible]
[illegible]	ASP	[illegible]
[illegible]	ASP	[illegible]
[illegible]	ASP	[illegible]
[illegible]	ASP	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

QUESITO 4:

Nel punto 2.3 viene riportata la seguente richiesta: "Tutte le proposte migliorative dovranno essere valorizzate e quotate economicamente, riportando, oltre alla somma complessiva di ciascuna proposta, anche il dettaglio delle macro voci di costo per lavori, servizi, forniture e personale", si chiede pertanto conferma circa l'ammissibilità dell'indicazione degli importi (in euro) di tali voci di costo nella tabella sinottica di riepilogo degli investimenti.

RISPOSTA 4:

Punto A.2.3.2, pag. 7: è possibile esporre il dettaglio delle singole macro voci di costo per lavori, servizi, forniture e personale in un documento allegato alla "Tavola sinottica delle migliorie proposte", allegata all'offerta tecnica

QUESITO 5:

Al punto A.5.1 viene riportato come criterio quantitativo e premia, mediante una formula matematica, il maggior numero di automezzi a basso impatto ambientale utilizzati. Essendo un servizio in cui è previsto il trasporto su di un solo Istituto, riteniamo tale tipologia di valutazione fuorviante. Un concorrente potrebbe indicare ad esempio 5 automezzi (che magari utilizzerà a mesi alterni) senza apportare nessun vantaggio ambientale al servizio ma ricevendo un punteggio maggiore di chi effettivamente utilizza ed indica uno o due automezzi. Anche le sole dimensioni degli automezzi potrebbero falsare la valutazione.

Pertanto, al fine di garantire una equa valutazione per tutti i concorrenti chiediamo la rettifica delle modalità di valutazione del criterio

RISPOSTA 5:

Punto A.5.1 pag. 9: il maggior numero dei mezzi a basso impatto ambientale utilizzati è considerato premiante in quanto favorisce l'efficienza del servizio di trasporto con vantaggio ambientale sia in termini di garanzia di utilizzo di tali automezzi in caso di malfunzionamento o guasto di uno di essi ovvero anche di sicurezza di avere altri simili automezzi disponibili e carichi nell'ipotesi di esaurimento delle batterie del motore elettrico, sia in termini di possibilità d'impiego di tali automezzi qualora l'organizzazione del Fornitore preveda consegne ripartite o frazionate nel corso della stessa giornata in relazione alle diverse frequenze orarie ovvero alle diverse tipologie di alimenti. Resta inteso che gli automezzi a basso impatto ambientale dichiarati in sede di offerta dovranno essere indicati specificamente e messi a disposizione al momento della consegna del servizio, con obbligo della loro verificabilità e presenza presso il centro di produzione

QUESITO 6:

Nel punto 4.2 si attribuisce un punto per ogni stella posseduta sul rating di legalità senza specificare come avverrà l'attribuzione del punteggio in caso di R.t.i. Ad esempio: se la mandataria ha un rating con 3 stelle e la mandante ha un rating con una stella (o magari non possiede le caratteristiche per ottenere il rating), su quale regola verrà attribuito il punteggio?

RISPOSTA 6:

Punto A.4.2 pag. 8: il punteggio del rating sarà attribuito tenendo conto del Rating in possesso della sola mandataria capogruppo;

QUESITO 7:

Per quanto riguarda il criterio di valutazione A.5.2. si chiede conferma che i prodotti biologici da chilometro zero e filiera corta debbano rispettare la distanza massima di 200Km dal punto di somministrazione, così come previsto nei richiamati CAM 2020: "Per «chilometro zero» (o, nel caso dei piccoli comuni «chilometro utile») si intende una distanza tra terreno coltivato/ sito dell'allevamento e centro di cottura, o interno o esterno, di 200 Km.".

RISPOSTA 7:

Punto A.5.2 pag. 9: Si conferma che, in base a quanto stabilito dal Decreto del Ministro dell'Ambiente del 10 marzo 2020, recante "Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari", s'intende:

- Per «chilometro zero», una distanza tra terreno coltivato/ sito dell'allevamento e centro di cottura, o interno o esterno, di 200 Km;
- Per filiera corta, sia la vendita diretta tra produttore primario o associazioni di produttori primari e centro di preparazione del pasto, sia la vendita tra l'impresa che gestisce la piattaforma per la distribuzione dei prodotti, purché questa si configuri come unico intermediario con il produttore primario e centro di preparazione del pasto e purché la piattaforma sia collocata entro il Km 0, come nel seguito definito. Nel caso dei prodotti locali trasformati, il «produttore» è l'azienda di trasformazione, che utilizza materie prime o i principali ingredienti del prodotto trasformato, locali (ovvero prodotti da Km 0).

QUESITO 8:

Con riferimento al criterio A.2.2. di cui a pag. 36 del Capitolato d'oneri, si chiede se l'attribuzione di 4 punti per la frequenza "ogni 20 giorni" e 2 punti "ogni 10 giorni" sia da considerarsi un refuso. Si chiede pertanto di indicare l'esatta attribuzione del punteggio.

RISPOSTA 8:

Punto A.2.2., pag. 36: è evidente che quanto indicato nel capitolato d'oneri è un mero refuso. L'attribuzione del punteggio corretto avverrà per come segue:

- 0 punti a frequenza mensile;
- 2 punti a frequenza di ogni 20 giorni;
- 4 punti a frequenza di ogni 10 giorni.

QUESITO 9:

Con riferimento al quesito n. 5 pubblicato in data 24.06.2024 si vuole rappresentare la nostra perplessità circa la risposta fornita in sede di chiarimenti. Innanzitutto facciamo notare come l'esempio dell'automezzo elettrico non sia esaustivo in quanto il criterio non premia soltanto l'offerta di automezzi elettrici, ma anche a GPL o metano: "mezzi di trasporto per la veicolazione dei pasti a minori emissioni e a minori consumi energetici, quali i veicoli a trazione elettrica o ibrida, a idrogeno, o alimentati con biocarburanti, combustibili sintetici e paraffinici, gas naturale, compreso il biometano, in forma gassosa (gas naturale compresso - GNC) e liquefatta (gas naturale liquefatto GNL) o con gas di petrolio liquefatto (GPL)."Vogliamo poi sottolineare la correlazione tra il piano dei trasporti di cui al criterio A.1.3 ed il criterio in questione facendo notare l'enorme discrepanza che potrebbe verificarsi tra il numero di automezzi (e conseguentemente di Autisti) indicati nel piano trasporti, e la mera messa a disposizione di automezzi

con il solo fine dell'attribuzione del punteggio. Ed in effetti tale modalità di punteggio premierebbe la ditta che possiede più automezzi, la quale potrebbe metterli a disposizione ad "arte", anche per il solo viaggio di consegna della merenda mattutina, anche se utilizzati su altri appalti. Inoltre, l'adozione di più automezzi per giri effettuabili con un solo automezzo andrebbe contro il principio di sostenibilità dei CAM, nei quali vengono premiate consegne a pieno carico degli automezzi ai fini della sostenibilità ambientale. Insistiamo pertanto affinché codesta Stazione Appaltante valuti la possibilità di modificare le modalità di valutazione del criterio A.5.1, ad esempio applicando un tetto massimo degli automezzi da utilizzare.

RISPOSTA 9:

Si conferma quanto riportato nella risposta di chiarimento fornita con riferimento al precedente quesito n. 5 pubblicato in data 24.06.2024, facendo presente che nessuna discrepanza si pone nella correlazione tra il piano dei trasporti di cui al criterio A.1.3 ed il criterio in questione, atteso che il primo criterio (A.1.3) è di natura discrezionale, in cui il punteggio sarà attribuito valutando la soluzione organizzativa proposta per il piano dei percorsi, nonché (quanto all'aspetto delle "Attrezzature e veicoli utilizzati") «valutando, in termini di completezza, funzionalità ed efficacia, il livello quali-quantitativo delle attrezzature e dei veicoli che saranno utilizzati per il trasporto, con particolare riferimento al numero ed alla tipologia dei contenitori termici e dei veicoli impiegati al fine di garantire la conservazione delle caratteristiche qualitative e la giusta temperatura degli alimenti durante il trasporto, in ragione dell'esercizio della discrezionalità tecnica spettante alla Commissione giudicatrice sulla base degli elementi forniti all'interno del Progetto tecnico.». Nell'ambito di tale progetto si terrà conto quindi non solo del numero di automezzi indicati nel piano dei percorsi, ma anche delle modalità e delle finalità del loro impiego. Di tali complessivi automezzi, poi, verranno valutati, ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dall'altro criterio A.5.1, quelli a basso impatto ambientale. A riguardo, si specifica che, contrariamente a quanto asserito nel quesito, "l'adozione di più automezzi per giri effettuabili con un solo automezzo" non andrebbe contro il principio di sostenibilità dei CAM "nei quali vengono premiate consegne a pieno carico degli automezzi ai fini della sostenibilità ambientale", perché tale aspetto riguarda un altro criterio premiante, ossia quello di cui al sub criterio b) dei CAM [riferito al paragrafo 2. Attuazione di soluzioni per diminuire gli impatti ambientali della logistica], relativo alla: «Adozione di soluzioni collettive per le attività di deposito e trasporto delle merci come magazzinaggio comune, gli spostamenti a pieno carico degli automezzi, con conseguente riduzione del numero di viaggi per il trasporto primario (trasporto delle materie prime dai fornitori al centro di cottura) e/o secondario (trasporto dei pasti dal centro di cottura al sito di consumo dei pasti)». Tale sub criterio b) non è stato preso in considerazione nella gara in questione, atteso che il capitolato d'oneri fa riferimento espressamente ed esclusivamente al sub criterio a) dei CAM, ossia all'«Impegno all'utilizzo di mezzi di trasporto per la veicolazione dei pasti a minori emissioni e a minori consumi energetici, quali i veicoli a trazione elettrica o ibrida, a idrogeno, o alimentati con biocarburanti, combustibili sintetici e paraffinici, gas naturale, compreso il biometano, in forma gassosa (gas naturale compresso - GNC) e liquefatta (gas naturale liquefatto - GNL) o con gas di petrolio liquefatto (GPL)». Appare chiaro pertanto che tale ultimo sub criterio è diverso e non contrastante con quello di cui alla lett. b), anche perché, peraltro, l'indicazione degli spostamenti a pieno carico ivi prevista è correlata a un "Sistema di gestione centralizzata delle attività di deposito e trasporto delle merci" (come specificato negli stessi CAM, che richiedono la presentazione di una dichiarazione d'adesione a tale Sistema) e inoltre si riferisce principalmente agli automezzi non a basso impatto ambientale.

QUESITO 10:

Proseguendo nella lettura dei chiarimenti ci siamo inoltre soffermati sulla risposta del successivo quesito n. 6. Orbene, alla nostra richiesta di specifiche sull'attribuzione del punteggio, la Spett.le Stazione appaltante afferma che il rating dev'essere in capo alla sola Mandataria. Tuttavia, la disciplina del Rating di legalità, secondo il T.A.R. si pone la finalità "di promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali" (così l'incipit dell'art. 5-ter cit.), e "mira ad incentivare le imprese che si distinguono nel rispetto della legge e nel perseguimento di obiettivi di legalità e di trasparenza, mediante l'introduzione di un sistema di valutazione dell'affidabilità delle imprese tale da incentivare, in ultimo, una sana e corretta competizione concorrenziale tra le medesime (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III ter, 22 maggio 2018, n. 5639; Sez. I, 2 marzo 2018, n. 2324)". Appare dunque lesivo attribuire il massimo punteggio sulla base del Rating della Mandataria. E facciamo un esempio: un RTI costituito dalla Mandataria che ha ottenuto un punteggio pari a 3 stelle e dalla Mandante che non ha i requisiti per ottenere il rating, non può ottenere un punteggio maggiore di un RTI in cui entrambe le imprese possiedano 2 stelle (o addirittura se la mandante ne possiede 3). Ciò andrebbe contro le finalità del Rating stesso. Ed infatti l'orientamento di diverse Stazioni appaltanti su tale aspetto mira a premiare, in caso di RTI, sulla base della media delle stelle delle imprese partecipanti (se la mandante ha 3 stelle e la mandataria 1 stella verrà preso come riferimento il punteggio medio di 2 stelle).

RISPOSTA 10:

Si conferma anche in questo caso quanto riportato nella risposta di chiarimento fornita con riferimento al precedente quesito n. 6 pubblicato in data 24.06.2024. La valutazione del rating in capo alla sola Mandataria non si pone in contrasto con la finalità normativa e non è lesivo (non si comprende di chi) attribuire il massimo punteggio sulla base del Rating della Mandataria. Infatti, adottare il criterio della media potrebbe per converso favorire comportamenti fuorvianti, come ad esempio nel caso di una mandataria priva di alcuna stella (e quindi senza alcuna garanzia di legalità), che per ottenere un punteggio per tale criterio si associa con una mandante in possesso di tre stelle, appunto allo scopo di ottenere il punteggio medio di 1,5, anziché zero.